

Regione

PIEMONTE

Comune di
BUTTIGLIERA ALTA
Provincia di Torino

Riordino del settore del commercio su aree pubbliche

Ai sensi del D. L.vo 114/98 e della L. R. 28/99

DGR n° 32-2642
2 APRILE 2001

Il Sindaco

Il Direttore Generale

L'Estensore

I responsabili del servizio

Titolo dell'elaborato:

**Regolamentazione delle vendite su area pubblica di
commercianti ed agricoltori effettuate:**

- nel mercato
- nelle fiere
- nei posteggi fuori mercato

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 64 DEL 29/11/2005 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 30/11/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 59 DEL 27/09/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 30/07/2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 77 DEL 30/11/2009

SOMMARIO

CAPO I	4
NORMA GENERALE	4
Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.....	4
Articolo 2 - Articolazioni merceologiche.....	4
CAPO II	4
SEZIONI REGOLAMENTARI	4
SEZIONE I: I MERCATI SETTIMANALI	4
CARATTERISTICHE DEI MERCATI	4
Articolo 3 – I mercati di Buttigliera Alta oggetto del presente Regolamento.....	4
Articolo 4 – Orari di mercato.....	5
Articolo 5 – Aree di riserva.....	5
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	5
Articolo 6 – Accesso degli operatori al mercato.....	5
Articolo 7 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.....	5
Articolo 8 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.....	5
Articolo 9 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Migliorie.....	6
Articolo 10 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.....	6
Articolo 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.....	6
Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.....	7
Articolo 12 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.....	7
Articolo 13 – Scambio di posteggio.....	7
Articolo 14 – Obblighi dei venditori.....	7
Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio.....	8
Articolo 16 - Attrezzature di vendita.....	8
Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato.....	8
Articolo 18 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.....	8
Articolo 19 – Commissione di mercato.....	9
DISPOSIZIONI PER I BATTITORI	9
Articolo 20 – Battitori.....	9
DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI	9
Articolo 21 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.....	9
Articolo 22 – Subingresso nel posteggio.....	10
Articolo 23 – Decadenza della concessione di posteggio.....	10
Articolo 24 – Scambio di posteggio.....	10
Articolo 25 – Indisponibilità di posteggio.....	10
Articolo 26 - Assenze degli agricoltori.....	10
SEZIONE II – I MERCATI NATALIZI E I MERCATI ULTRAMENSILI	10
CARATTERISTICHE DEI MERCATI NATALIZI	10
Articolo 27 – Area di svolgimento.....	11
Articolo 28 – Domande di partecipazione.....	11
Articolo 29 – Quota di partecipazione.....	11
Articolo 30 – Spostamenti o anticipi dei mercati.....	11
CARATTERISTICHE DEI MERCATI ULTRAMENSILI	11
Articolo 31 – Manifestazioni per occasioni speciali.....	11
SEZIONE III: POSTEGGI FUORI MERCATO	11
CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO	11
Articolo 32 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.....	11
Articolo 33 – Accesso degli operatori alle aree alternative di mercato e modalità di registrazione.....	11
Articolo 34 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.....	12
Articolo 35 – Dimensioni dei posteggi.....	12
Articolo 36 – Aree di riserva.....	12
Articolo 37 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.....	13
Articolo 38 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.....	13
Articolo 39 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.....	134
Articolo 40 – Revoca e sospensione della autorizzazione.....	134
Articolo 41 – Scambio di posteggio in aree alternative.....	134
Articolo 42 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.....	134

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI	13
Articolo 43 – Aree alternative destinate ai produttori agricoli.	13
TITOLO III	13
DISPOSIZIONI COMUNI	13
Articolo 44 – Promozione dell’informazione e della tutela dei consumatori.	13
Articolo 45 – Collocamento delle derrate.	13
Articolo 46 – Divieti di vendita.	14
Articolo 47 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.	14
Articolo 48– Atti dannosi agli impianti.	15
Articolo 49 – Utilizzo dell’energia elettrica e bombole a gas.	15
Articolo 50 – Furti e incendi.	15
Articolo 51 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.	15
CANONI E TASSE DI POSTEGGIO.....	16
Articolo 52 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.	16
VIGILANZA.....	16
Articolo 53 – Preposti alla vigilanza.	16
Articolo 54 – Sanzioni.	16
DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Articolo 55 – Disposizioni finali.	16
Articolo 56 – Rimandi.	178

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dagli agricoltori:

- a) nei mercati che si svolgono a cadenza settimanale
- b) nei mercati che si svolgono a cadenza ultramensile
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

Articolo 2 – Articolazioni merceologiche.

2.1 per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda – offerta, le aree mercatali sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:

1. alimentari
2. prodotti ittici
3. non alimentari
4. produttori agricoli.

2.2 Le aree mercatali possono essere ristrutturate in specializzazioni merceologiche definite specificatamente, con il conseguente vincolo per i relativi posteggi.

2.3 Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni merceologiche di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art.54.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI SETTIMANALI

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 3 – I mercati di Buttigliera Alta oggetto del presente Regolamento.

3.1 I mercati di Buttigliera Alta che si svolgono con cadenza settimanale nel corso dell'anno – da ora in poi denominati mercati – oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero *	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Piazza Jougne	Mercoledì	35	Decennale	Mista
Piazza Donatori di Sangue	Martedì	7	Decennale	Mista
Ferriera – zona artigianale	Sabato	55	Decennale	Mista
Totale posteggi		99		

- comprensivi di agricoltori

3.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato alla deliberazione del Consiglio Comunale intitolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi".

3.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 4 – Orari di mercato

4.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro le ore 8,00 nel periodo estivo (ora legale) e le ore 8,30 (ora solare) nel periodo invernale. Dopo tale orario il posteggio s'intenderà vacante e potrà essere assegnato, secondo le regole del mercato;

Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività di mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati sul mercato secondo gli orari sotto stabiliti, pena il conteggio dell'assenza.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 7,00 e dovrà essere terminato entro le ore 8,00 nel periodo estivo ed entro le ore 8,30 nel periodo invernale;

c) orario di inizio della vendita non prima delle ore 7,30 e comunque entro le ore 8,30.

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12,00 e non oltre le ore 13,30 nei giorni feriali, e dalle ore 14,30 e non oltre le 15,30 al sabato e nei giorni prefestivi;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14,00 nei giorni feriali ed entro le ore 15,30 al sabato e nei giorni prefestivi.

4.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità o perché terminata la merce (generi alimentari deperibili) posta in vendita - abbandonare anticipatamente il mercato.

4.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

4.4 Qualora il giorno di mercato risultasse coincidere con una festività il giorno di mercato è anticipato al primo giorno feriale utile.

Articolo 5 – Aree di riserva.

5.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta a cura della Commissione di Mercato prevista all'articolo 19.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 6 – Accesso degli operatori al mercato.

6.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 4.

Articolo 7 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

7.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 8 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

8.1 Nelle aree mercatali, così come determinate dal presente atto, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 158, comma 2, del vigente codice della strada ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

8.2 Da tale divieto sono esclusi i mezzi appartenenti ai concessionari di posteggio che comunque dovranno lasciare libera l'area mercatale entro le ore 8,30 fatta eccezione degli spuntisti che dovranno sgomberare l'area entro le ore 9,30.

8.3 È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

8.4 I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio a loro assegnato. In caso di non ottemperanza saranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 54 del presente Regolamento.

8.5 I veicoli non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale o di altre forze di Polizia e le relative spese saranno poste a carico del trasgressore.

Articolo 9 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Migliorie. *su posto spunta*

9.1 ~~Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato, è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A~~ prevista dal D. L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Buttigliera Alta.

9.2 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Buttigliera Alta che li assegnerà tramite bando.

9.3 Prioritariamente rispetto all'adozione del bando sopra previsto, i Comuni procedono a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente e il bando successivo.

9.4 Le miglorie saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione negli specifici settori merceologici disponibili.

9.5 Le vicende giuridico amministrative concernenti la fattispecie della migloria sono regolamentate secondo le disposizioni del Capo II Titolo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

9.6 Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di domande di migloria concorrenti la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine:

- a) maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato;
- b) a parità di anzianità prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica rilevata dalla documentazione del Registro Imprese della CCIAA.

Articolo 10 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

10.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

11.1 I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'art. 4 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse e dei canoni pagati.

11.2 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione, è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario che i titolari di autorizzazione siano muniti di autorizzazione, attrezzature e merci.

In caso di assenza del titolare, può essere sostituito da familiari coadiuvanti o da dipendenti o da persona munita di delega scritta, in caso di gravi e particolari motivazioni, solo a condizione che gli stessi siano muniti della merce, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso.

A parità di presenze è considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

Si specifica altresì che, i posteggi relativi ai posti assegnati a rotazione (ex battitori), non occupati entro l'orario fissato dal precedente art. 4, saranno assegnati con priorità ad eventuali altri operatori a rotazione presenti alla spunta ed, in mancanza di quest'ultimi, a spuntisti extralimitari in graduatoria.

10.3 ~~La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro o ruolino di spunta. Lo stesso è sempre disponibile presso l'ufficio per la consultazione da parte degli operatori.~~

10.4 Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto, o meno, svolgere l'attività. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

10.5 Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di spunta, di cui al presente articolo, è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extralimentare.

10.6 Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

10.7 Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10.8 Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

10.9 Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di "una" autorizzazione. In tale caso non potrà utilizzare, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

11.2 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato, devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 12 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

12.1 **L'autorizzazione è revocata:**

a – nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b – nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a quattro mercati settimanali;

c – nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. L.vo 114/98.

12.2 **Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a 17 giornate in un anno l'Ufficio preposto provvederà a comunicare immediatamente all'interessato l'automatica decadenza dalla concessione del posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa nonché della relativa concessione di posteggio.**

12.3 Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni, in caso di particolare gravità o di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 È consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato purchè rispettino il settore di competenza e previo nulla osta del Comune.

Articolo 14 – Obblighi dei venditori.

14.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

14.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e chiusi ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

14.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo, dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

14.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità dei prodotti.

14.5 Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

14.6 Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio.

15.1 Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione comunale può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento e individuando una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

15.2 Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con la Commissione di mercato interessata.

Articolo 16 - Attrezzature di vendita

16.1 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, di oltre un metro sul fronte.

16.2 Nell'attività di vendita è vietato recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

16.3 È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

16.4 Gli operatori del commercio su area pubblica che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizioni che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.

Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

17.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i familiari coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti delle merci, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso.

17.2 E' altresì consentito all'operatore di farsi sostituire a titolo temporaneo nell'arco della giornata e soltanto in caso di gravi e particolari motivazioni, da altri soggetti – muniti di apposita delega scritta comprovante il titolo della sostituzione - solo a condizione che gli stessi siano muniti della merce, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 18 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

18.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato si determinano le modalità di compilazione della graduatoria qualora gli operatori non fossero tutti d'accordo a firmare un atto, da depositare presso l'Ufficio competente, indicante la graduatoria di anzianità concordata:

- 1) *Formazione di una graduatoria generale di tutti i concessionari assumendo come data di riferimento quella del 27/03/1991, data di emanazione della legge 112, e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;*
- 2) *Entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, gli interessati potranno dare dimostrazione di posizione più favorevole producendo documenti certi e inconfutabili (in esemplare autentico o copia autenticata) che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;*
- 3) *Allo scadere del periodo di cui al precedente punto, l'Ufficio stilerà nuova e definitiva graduatoria tenendo conto dei documenti idonei prodotti per eventuali miglioramenti; a parità di anzianità di posteggio avrà priorità la data di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;*

- 4) *Si procederà quindi alla riconvocazione della Commissione Comunale per il commercio su area pubblica – ora intesa come commissione di mercato – per la verifica della procedura seguita e conseguente presa d'atto della graduatoria finale risultante;*
- 5) *L'ordine così risultante dalla graduatoria determinerà la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi secondo la distocazione che verrà stabilita dal Sindaco in conformità al progetto redatto per ogni mercato.*

Articolo 19 – Commissione di mercato.

19.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una commissione consultiva composta da:

- Sindaco o Assessore delegato – Presidente
- Il Comandante del corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- Il DiriGente Area Urbanistica/Lavori Pubblici o suo delegato

Inoltre per ogni singolo mercato:

- fino a 4 rappresentanti degli operatori del mercato eletti dagli stessi operatori così suddivisi: 2 per il settore alimentare e 2 per il settore extralimentare
- n° 1 rappresentante degli operatori in sede fissa operanti nella sfera territoriale di attrazione del mercato designato dalle Associazioni di categoria
- n° 1 rappresentante degli agricoltori di mercato liberamente eletto dagli stessi operatori .

19.2 (abrogato)

19.3 (abrogato)

19.4 Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- Ad esclusione dei rappresentanti degli agricoltori, un operatore può essere eletto "delegato" in più aree di mercato comunali;
- La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nelle graduatoria dei voti riportati per la medesima area.

19.5 La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica quattro anni.

19.6 La convocazione della Commissione dovrà avvenire – salvo casi di urgenza – almeno otto giorni prima della data di riunione. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'E – mail.

19.7 Le riunioni delle Commissioni sono ritenute valide con un minimo di tre componenti; a parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

19.8 Le decisioni e i pareri devono avere la maggioranza dei presenti.

19.9 La funzione di segretario della Commissione – senza diritto di voto – sarà esercitata dal personale dell'area d'esercizio designato formalmente dal Presidente della Commissione stessa.

DISPOSIZIONI PER I BATTITORI

Articolo 20 – Battitori.

20.1 Nel Comune di Buttigliera Alta non sono previste aree per i battitori.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 21 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

21.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero
Piazza Jougne	Mercoledì	02
Piazza Donatori di Sangue	Martedì	01
Ferriera – Zona Artigianale	Sabato	03
TOTALE		05

21.2 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

21.3 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:

- a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore,
- b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita;

21.4 La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

21.5 Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale, rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

21.6 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti, decadenza dalla concessione di posteggio e di sanzioni. Agli agricoltori tuttavia è consentito abbandonare anticipatamente il mercato nel caso in cui abbiano terminato le merci da porre in vendita.

21.7 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 22 – Subingresso nel posteggio.

22.1 È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 23 – Decadenza della concessione di posteggio.

23.1 Motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore.

Articolo 24 – Scambio di posteggio.

24.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

Articolo 25 – Indisponibilità di posteggio.

25.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 26 - Assenze degli agricoltori.

26.1 Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta, da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza, all'Ufficio Commercio del Comune.

SEZIONE II – I MERCATI NATALIZI E I MERCATI ULTRAMENSILI

CARATTERISTICHE DEI MERCATI NATALIZI

Articolo 27 – Area di svolgimento. (abrogato)

Articolo 28 – Domande di partecipazione. (abrogato)

Articolo 29 – Quota di partecipazione. (abrogato)

Articolo 30 – Spostamenti o anticipi dei mercati. (abrogato)

CARATTERISTICHE DEI MERCATI ULTRAMENSILI

Articolo 31 – Manifestazioni per occasioni speciali

31.1 Potranno essere istituiti, in fase successiva ed a seguito valutazione dei servizi comunali preposti, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, in luoghi di volta in volta determinati purchè risultino in sicurezza sia per gli operatori che per i frequentatori.

31.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici – sono indicati – nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi".

SEZIONE III: POSTEGGI FUORI MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 32 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

32.1 I posteggi fuori mercato di Buttigliera Alta – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati decennialmente e posteggi assegnati temporaneamente.

32.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni, le aree di svolgimento dell'attività di vendita, la superficie di ogni singolo posteggio, i settori merceologici oggetto di concessione – sono indicati – nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi".

32.3 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo le aree di svolgimento dell'attività di vendita, la superficie di ogni singolo posteggio, i settori merceologici oggetto di concessione – sono indicati – nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi".

32.4 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno inoltre essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

32.5 Sono inoltre individuati annualmente, con ordinanza sindacale, specifiche aree in relazione alle manifestazioni programmate.

Articolo 33 – Accesso degli operatori alle aree alternative di mercato e modalità di registrazione.

33.1 L'accesso alle aree alternative di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal successivo articolo 34.

33.2 Gli agenti preposti alla vigilanza previsti all'articolo 53, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori delle aree alternative di mercato.

33.3 Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. L.gs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciotto giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

33.4 Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

33.5 In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. L.gs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

33.6 L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

33.7 Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente o coadiutore, il comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico singolo o la denominazione della società.

Articolo 34 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

34.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro le ore 8,00.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite ;

b) orario di inizio e cessazione della vendita:

Alimentari	dalle ore 8,00 alle ore 19,00
Non alimentari	dalle ore 8,00 alle ore 19,00

34.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 36 della Legge 142/90.

34.3 Nel caso di vendita effettuata in chioschi fissi l'orario di vendita potrà così essere fissato:

Alimentari	dalle ore 7,00 alle ore 22,00
Non alimentari	dalle ore 7,00 alle ore 22,00

senza superare le 13 ore giornaliere.

34.4 Nel caso di vendita effettuata nelle zone di sosta prolungata l'orario di vendita per un massimo di cinque ore, anche non consecutive, potrà essere fissato nella seguente fascia oraria:

Alimentari	dalle ore 8,30 alle ore 19,00
Non alimentari	dalle ore 8,30 alle ore 19,00

Articolo 35 – Dimensioni dei posteggi.

35.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la dimensione indicata nel dettaglio della relazione programmatica del Consiglio Comunale definita allegato A.

35.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 36 – Aree di riserva.

36.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie alternative al mercato, saranno individuate di volta in volta a cura della Commissione di Mercato prevista all'articolo 19.

Articolo 37 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

37.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate per le procedure richiamate nell'articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 38 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

38.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 34 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci. A parità di presenze è considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

38.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

38.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

38.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 39 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

39.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio, in aree alternative, e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Articolo 40 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

40.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato, devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D. L.vo 114/98.

Articolo 41 – Scambio di posteggio in aree alternative.

41.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal Responsabile del Servizio Commercio.

Articolo 42 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

42.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 36 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 43 – Aree alternative destinate ai produttori agricoli.

43.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate ai produttori agricoli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 44 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

44.1 I prodotti esposti per la vendita al dettaglio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

44.2 I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'obbligo del cartello o listino prezzi. I prezzi debbono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro, di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello. Per i prezzi indicati in un unico cartello, per prodotti identici dello stesso valore o per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale o di fine stagione, l'altezza minima del carattere è di due centimetri.

44.3 Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

44.4 Conseguentemente, l'obbligo della pubblicità dei prezzi di vendita risulta così stabilito:

- ◆ Per tutte le merci esposte, senza limitazione o distinzione, sui banchi di vendita ovunque collocati;
- ◆ Per i generi posti in vendita l'indicazione del prezzo per unità di misura (a litro, a metro o a chilo);
- ◆ Che l'obbligo della pubblicità dei prezzi si assolve mediante l'uso del cartellino od altre modalità purchè idonee;
- ◆ Che quando sono esposti più prodotti identici è sufficiente assolvere all'indicazione del prezzo con un unico cartello;
- ◆ Che sono esclusi dall'obbligo della pubblicità dei prezzi "soltanto" i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili e vi rientrano tutti i prodotti con il prezzo indicato in modo conforme alla normativa.

44.5 Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a causa della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione.

Sono da considerarsi tali:

1. Prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
2. Prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
3. Prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
4. Alimenti precotti o preparati, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
5. Prodotti di fantasia;
6. Gelati monodose;
7. Prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

Articolo 45 – Collocamento delle derrate.

45.1 Le derrate alimentari, poste in vendita sul mercato o nelle aree alternative, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

45.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

45.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 46 – Divieti di vendita.

46.1 Sul mercato e nelle aree alternative è fatto divieto di vendere o somministrare alimenti e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

46.2 A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

46.3 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

46.4 È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

46.5 La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

46.6 È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

46.7 Resta fatto salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in recipienti chiusi di capacità fino a 0,200 per bevande alcoliche e fino a 0,33 per bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Articolo 47 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

47.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

47.2 È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

47.3 La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti ed agli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 48- Atti dannosi agli impianti.

48.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e - in modo particolare - il suolo.

48.2 È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel far uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il regolare funzionamento.

Articolo 49 – Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas.

49.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

49.2 Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

49.3 Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole a gas sia per il riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora sia necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 50 – Furti e incendi.

50.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sulle aree mercatali.

Articolo 51 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

51.1 Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo art. 53 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito dal precedente articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'articolo 3.1 sub. d) nonché, per le aree alternative con concessione decennale, secondo quanto stabilito dall'articolo 34.

51.2 Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

51.3 In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. L.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

51.4 L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

51.5 Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

51.6 Nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. L.vo 114/98, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

51.7 In aggiunta alle cause giustificative di assenza indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. L.vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, gli Uffici preposti valuteranno discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio un anno, la

sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 52 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

52.1 Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dalla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste da specifico atto deliberativo secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione e la riscossione avverrà secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

52.2 Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

VIGILANZA

Articolo 53 – Preposti alla vigilanza.

53.1 Preposto alla vigilanza sul mercato, sulle fiere e sulle aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

1. sovrintendere all'ordinata formazione ed allo scioglimento quotidiano del mercato,
2. gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti,
3. garantire il rispetto delle norme igieniche,
4. garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale, (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc...)
5. garantire il rispetto delle norme sul funzionamento delle aree mercatali e del presente regolamento,
6. rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione.

Articolo 54 – Sanzioni.

54.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

54.2 Secondo l'articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni le limitazioni, i divieti nonché le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00

54.3 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

54.4 Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 N° 267 sanzioni.

54.5 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 – Disposizioni finali.

55.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.

